

Strada vicinale ad uso pubblico: le caratteristiche, in due recenti sentenze

Le strade vicinali su cui esiste un uso pubblico sono spesso motivo di contenzioso fra cittadini e P.A. Sulla delicata materia segnaliamo ai lettori due recenti sentenze

Mario Petrulli - 20 dicembre 2022

Le **strade vicinali su cui esiste un uso pubblico** rappresentano sovente motivo di **contenzioso fra cittadini e Pubblica Amministrazione**: i primi, interessati a dimostrare l'inesistenza di detto uso; la seconda, al contrario, interessata a dimostrare il contrario.

Sulla delicata materia segnaliamo ai lettori due recenti e interessanti sentenze.

Il **TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 7 dicembre 2022, n. 7653**, dopo aver ricordato che una strada vicinale è una **"strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico"**, secondo la definizione all'uopo fornita dall'art. 3, comma 1, n. 52, del Codice della Strada[1], ha ribadito, sulla scorta di consolidata giurisprudenza[2], che per il riconoscimento della natura pubblica di una strada devono **riscontrarsi contemporaneamente le seguenti condizioni**:

- il **passaggio esercitato jure servitutis publicae** da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale (**i cittadini del Comune**);
- la concreta **idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale**, anche per il collegamento con una pubblica via (la strada in oggetto collega il litorale con una strada pubblica);
- un **titolo valido a suffragare l'affermazione del diritto di uso pubblico**, che può identificarsi anche con la protrazione dell'uso da tempo immemorabile.

I giudici napoletani, conseguentemente, hanno ritenuto sussistente l'uso pubblico nel caso di una strada vicinale caratterizzata da **libero ed indisturbato godimento, da oltre un trentennio**, da parte di tutta la cittadinanza ed interessata da **attività svolte o comunque riferibili al Comune**, quali la raccolta dei rifiuti urbani ed il diserbamento.

Segnaliamo anche la recente **sent. 17 novembre 2022, n. 986, del TAR Piemonte, sez. II**, nella quale, dopo aver ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui, affinché una strada possa ritenersi pubblica è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico e la strada medesima risulti **"di proprietà di un ente pubblico territoriale in base ad un atto o fatto (fra cui anche l'usucapione) idoneo a trasferire il dominio, ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell'Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all'uso pubblico"**[3], i giudici si sono occupati di un interessante caso concreto. Nello specifico era oggetto di contesa la natura pubblica o privata di una strada avente le seguenti caratteristiche:

- costituiva una **diramazione a fondo cieco di una strada pubblica**, sviluppandosi per circa 147 metri a servizio di 13 abitazioni con 24 residenti e conduceva, ivi terminando, ad una villa privata, senza avere funzione di raccordo con altre strade;
- sulle mappe catastali era rappresentata con **linea tratteggiata**, convenzionalmente utilizzata per indicare strade private;
- era **priva di illuminazione** e presentava solo tre cartelli segnaletici, mentre, all'imbocco della via, era posto un cartello che indica **"strada privata"**;
- era definita **"strada privata"** nella rappresentazione grafica a corredo di una risalente concessione edilizia;

- **non presentava tracciamento delle linee di ciglio** e non si riscontravano progetti da cui desumere linee planimetriche e altimetriche, per cui la carreggiata manteneva una larghezza variabile nei diversi tratti;
- **non era inserita nell'elenco delle strade pubbliche** o di uso pubblico;
- **non era stata acquisita in proprietà dall'ente e non costituiva opera di urbanizzazione**, in quanto risalente alla fine del 1800 (periodo questo nel quale fu realizzata la villa privata posta al termine della strada stessa) e, dunque, certamente antecedente ai successivi insediamenti abitativi;
- **non erano stati sostenuti costi per la relativa manutenzione ed asfaltatura** (quest'ultima eseguiti in passato dai privati interessati, contestualmente alla realizzazione degli edifici prospicienti).

Secondo i giudici, l'insieme di tali elementi deponeva nel senso di ritenere la strada in questione non solo privata, ma anche **assoggettata a uso privato esclusivo** (e non pubblico), segnatamente dei proprietari delle particelle costituenti il sedime stradale e che l'avevano realizzata per collegare le rispettive proprietà alla via pubblica.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, **della prova della sussistenza di tali elementi è onerato il Comune interessato a far valere l'uso pubblico della strada**^[4], tramite rigorosa istruttoria, salvo che la strada non sia inserita nell'elenco delle strade comunali, ciò rappresentando una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all'ente, ovvero del suo uso pubblico^[5]; trattandosi di presunzione semplice, è ammessa la prova contraria circa la natura privata della strada e l'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività^[6].

La controversia circa la natura della strada e l'esistenza/inesistenza dell'uso pubblico spetta al **giudice ordinario** e non a quello amministrativo, poiché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della Pubblica Amministrazione^[7].

Fra la casistica, ricordiamo che **è stato ritenuto sussistente l'uso pubblico**:

- su una **strada percorsa da pedoni e da veicoli per accedere ad una zona demaniale**, la cui percorribilità era necessaria non solo per gli utenti di un chiosco presente su un'area della medesima zona data in concessione a terzi, ma anche per i fruitori della spiaggia libera e per i mezzi di soccorso il cui accesso all'arenile doveva essere assicurato^[8];
- su una via in cui era presente un "**corpo illuminante**", posto all'inizio; in cui era apposta una **lapide con il nome della via** e per la quale, nel rilascio di una licenza di costruzione, era stata prevista, quale condizione, il libero passaggio, con prospettazione della realizzazione di una servitù^[9];
- su una strada con destinazione di fatto all'utilizzo (ultraventennale) della collettività indistinta, funzionale al **collegamento tra due strade pubbliche**, nonché con gli uffici comunali collocati in zona limitrofa; classificata come tale da parte dello stesso U.T.C.; con **presenza di pubblici esercizi** lungo la strada, assoggettati al pagamento della TOSAP per i gazebo posizionati lungo i marciapiedi; con **creazione di parcheggi a pagamento**, con parchimetro allocato direttamente sul marciapiede^[10].